

nell'interesse dei contribuenti, la Commissione più non potrebbe andare tant'oltre come vorrebbe ancora l'onorevole deputato Botta.

Si ritenga che come proponiamo questa legge, non vi sarà alcuna solidarietà fra le parti pel pagamento della tassa di emolumento. L'unico caso in cui avvenga che una parte debba anticipare la quota dovuta dall'altra, si è quello in cui richiegga la spedizione della sentenza. Ma non si può ammettere che si spedisca una sentenza senza che si paghi interamente quello che è dovuto per l'emolumento della stessa. Sarà adunque quella parte che nel suo interesse richiede la spedizione della sentenza che deve fare l'anticipazione della tassa necessaria per la formalità.

Ma, mentre si impone quest'obbligo alla parte che chiede copia della sentenza, si sono poi coll'articolo 111 somministrati alla parte stessa tutti quanti i mezzi per essere rimborsata di quella quota che paga per l'altra parte.

Nel citato articolo si dichiara che alla parte che ha anticipato tasse di emolumento competerà l'azione di rimborso contro le parti debtrici in via ingiunzionale.

Del resto noti la Camera che se, oltre alla sua quota, una parte dovrà pagare la quota dell'altra, tale quota sarà solo del mezzo per cento. Quindi si può dire che i diritti di emolumento sono sempre andati diminuendo, ed invero, secondo la tariffa del 1770, avveniva che il vincitore doveva pagare in certi casi sino al 5 per cento; nel 1816 si sono moderati in parte questi diritti, ed ora la Commissione ha ancora procurato di arrecare in questa parte della legge tutte le facilitazioni che erano possibili. Io spero che il deputato Botta non vorrà insistere nella sua proposta, perchè è impossibile che, dopo essersi stabilito un emolumento sulle sentenze, si venga a dire che si possa avere una sentenza senza pagare il diritto di emolumento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione del primo alinea dell'articolo 106.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo 106.

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 107. La formalità dell'emolumento si eseguisce con la simultanea percezione della relativa tassa dall'agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell'autorità giudiziaria in cui ebbero luogo gli atti.

« Art. 108. Il segretario del magistrato, tribunale o giudice da cui fu proferta la sentenza soggetta a tassa d'emolumento, dovrà entro giorni quindici dalla data della medesima trasmettere una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalità dell'emolumento al suddetto agente demaniale, e potrà servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che venisse richiesta da una delle parti, salvo il munirla, dopo la formalità dell'emolumento della sua autenticazione.

« Art. 109. Il pagamento della tassa d'emolumento dovrà farsi entro tre mesi dalla data della sentenza soggetta alla medesima.

« Art. 110. Se il pagamento non sarà stato effettuato entro il detto termine, l'agente delle finanze rilascerà apposita ingiunzione contro le parti; e queste incorreranno in una soprattassa uguale al decimo della tassa principale, semprechè non soddisfacciano al debito loro entro trenta giorni successivi all'intimazione di detta ingiunzione.

« Art. 111. A chiunque avrà anticipato del proprio tasse di emolumento, od altre ad esso accessorie, competerà l'azione immediata di rimborso contro le parti debtrici in via ingiunzionale.

« Nell'esecuzione dell'ingiunzione non si avrà riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure dovute in somma minore.

« Il debitore non potrà far valere i suoi reclami che contro l'amministrazione delle finanze giustificando di avere integralmente rimborsato chi avrà pagato in suo scarico o di avere ottenuto a tal fine il consenso di questo.

« Art. 112. È proibito ai segretari di consegnare a chicchessia gli atti e le produzioni della parte litigante che non ha pagata la sua quota di tassa, finchè non abbiano annotato al repertorio la ricevuta del fatto pagamento, salvo si tratti di atti del Ministero pubblico, del patrimonio dello Stato o di persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

« I contravventori a questa disposizione incorreranno nella ammenda di lire 50 senza pregiudizio delle pene disciplinari cui possa farsi luogo secondo la gravità dei casi.

« Art. 113. In tutte le copie degli atti soggetti a diritto di emolumento dovrà prima della autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa colla indicazione dell'ufficio in cui ebbe luogo.

« Questa menzione dovrà farsi non solo dai segretari dell'ordine giudiziario, ma altresì dai catastari, notai, causidici ed uscieri, ogni qual volta occorra loro di menzionare nei loro atti o registri sentenze od ordinanze definitive.

« L'inosservanza di tale obbligo sarà punita coll'ammenda di lire dieci per ogni omissione.

« Art. 114. I membri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza definitiva per cui non risulti loro pagata la tassa di emolumento.

« Le contravvenzioni a questa disposizione non importeranno nullità, ma daranno luogo ad un'ammenda di lire venticinque contro il segretario.

« Potranno però i magistrati, tribunali e giudici, in caso di assoluta urgenza dichiarare esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all'emolumento, con che s'imponga l'obbligo di tale formalità entro un termine non maggiore di giorni tre, trascorso il quale senza che siasi soddisfatto a tale prescrizione, s'incorrerà dalla parte instante in una soprattassa uguale al decimo della tassa principale. »

**BOTTA.** Faccio osservare che la Commissione ammette che occorre talvolta il bisogno di mandare ad eseguire provvedimenti giudiziari senza la formalità dell'emolumento, e diffatti nella procedura occorrono giornalmente casi urgenti per cui i magistrati si prestano a dichiarare eseguibile un atto senza che siasi soddisfatto a tale formalità, purchè vi si sottoponga entro un dato termine.

Ma a ciò tre giorni non bastano, è sempre necessario un tempo maggiore. Abbiamo infatti dei magistrati che risiedono in luoghi distanti dai confini di loro giurisdizione, dove non ci sono strade ferrate: per i litiganti nei confini, il termine di soli tre giorni nemmeno basterebbe per andare e venire. Perciò propongo che si accordi all'arbitrio prudente dei giudici un termine maggiore.

**ARA.** Io sarei d'accordo coll'onorevole Botta nel chiedere che si prolungasse il termine per la formalità dell'emolumento, qualora fosse necessario di far constare nella copia che questo emolumento è seguito. Ma dal momento che è emanata una sentenza od un provvedimento, si può entro tre giorni far eseguire la formalità dell'emolumento senza alcun inconveniente.

**BOTTA.** Ma l'onorevole Ara sa che l'emolumento si eseguisce sulla copia di prima estrazione. Negli affari urgenti talvolta i litiganti stanno alla porta del magistrato coi cavalli